

Corte Cost., 14 luglio 1986, n. 184

Fatto

Nel giudizio civile di primo grado il danneggiato in un incidente stradale chiedeva che l'Azienda Municipalizzata Trasporti risarcisse i danni da lui subiti. Il giudice *a quo* sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno biologico (danno non patrimoniale inteso come danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute) solo come conseguenza di reato.

Diritto

L'art. 32 Cost. fa precedere il diritto fondamentale della persona alla salute rispetto all'interesse della collettività perciò si deve considerare superata una lettura esclusivamente pubblicistica.

L'art. 2043 c.c. va considerato come una «sorta di norma in bianco»

L'art. 2059 c.c. che attiene solo ai danni morali non esclude che altre norme prevedano la risarcibilità del danno biologico.

L'art. 2043 c.c. in relazione con l'art. 32 Cost. disciplina la risarcibilità in ogni caso del danno biologico in sé considerato.